

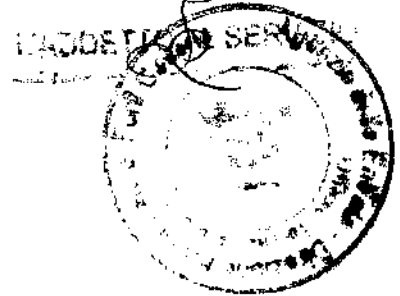


A.p.s. No.Vi.Art.
(arti per la nonviolenza)
Via Andrelini, 59
47121 Forlì (FC)
c.f. 92038300403

ALLEGATO ALL'ATTO
Reg. il 14 MAG. 2019
N. 1012 serie 3

STATUTO

dell'Associazione di Promozione Sociale
"Arti per la nonviolenza" "No.Vi.Art"



Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

E' costituita, ai sensi della legge nazionale 6 giugno 2016 n.106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105, una Associazione di Promozione sociale denominata: "Arti per la nonviolenza- APS" - "No.Vi.Art Aps", operante senza fini di lucro.

L'associazione, costituita in data 29 marzo 1994 con il nome di C.O.F (Coordinamento Obiettori Forlivesi) ha modificato la propria denominazione in "ALON - GAN" (Associazione locale nonviolenta - Gruppo di azione nonviolenta), in data 17 aprile 2004, trasformandosi in Aps. In occasione delle variazioni statutarie richieste dalla normativa assume la denominazione "Arti per la nonviolenza- Aps" - "No.Vi.Art Aps", con ratifica dell'assemblea straordinaria dell'otto maggio 2019.

Art. 2 - Sede e Durata

L'associazione ha sede in Forlì (Fc), c/o Centro Pace "Annalena Tonelli". L'eventuale trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 - Finalità e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale senza scopi di lucro attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, finalizzate a:

- promuovere una "Cultura di Pace" come forma primaria di azione nonviolenta, attraverso la comunicazione e lo sviluppo delle relazioni fra persone di identità e culture diverse;
- proporre percorsi di solidarietà tra le persone al di là delle barriere di ogni tipo;
- promuovere modelli di crescita sociale e comunitaria, anche attraverso azioni e progetti di cooperazione internazionale, compatibili con l'ambiente e con un'equa distribuzione delle risorse disponibili fra tutti gli esseri umani;
- favorire l'integrazione multietnica all'interno della società, in un contesto nazionale e internazionale, allo scopo di promuovere il pieno rispetto delle persone e della loro dignità, in uno spirito reciproco di tolleranza e condivisione dell'appartenenza di tutti al genere umano;



A.p.s. No.Vi.Art.

(arti per la non violenza)

Via Andreini, 59

47121 - Rimini

tel. 0541/920383 00403

Sensibilizzare l'opinione pubblica ai temi della pace, della giustizia e dello sviluppo equo-solidale, anche promuovendo reti fra diverse realtà interessate alla condivisione delle finalità su esposte, in un contesto nazionale e internazionale, anche attraverso accordi formalizzati, offrendo collaborazione, aiuto materiale, supporti logistici e/o realizzando progetti e iniziative comuni.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per la realizzazione degli scopi prefissati e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, in continuità con i suoi scopi statutari, l'Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi a oggetto:

- organizzare e gestire attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale (ex art. 5, comma 1, lettera i);
- organizzare attività culturali con particolare riguardo alla diffusione della cultura del volontariato, della cultura della nonviolenza e della difesa non armata, e della pace tra i popoli (ex art. 5, comma 1, lettera v);
- valorizzare e animare luoghi di incontro e di aggregazione diffusi;
- favorire educazione, istruzione e formazione, formali, non formali e informali, con interventi di educazione alla pace e allo sviluppo nelle scuole, privilegiando la sperimentazione didattica e realizzando percorsi didattici specifici;
- attivare programmi di formazione e cooperazione internazionale che abbiano al centro i temi della convivenza pacifica, della riconciliazione, dello sviluppo sociale, del dialogo interculturale e inter-religioso (ex art. 5, comma 1, lettera n);
- favorire programmi di cooperazione decentrata attraverso collaborazioni e gemellaggi, in contesti nazionali e internazionali, fra comunità locali, realtà aggregative della società civile, enti e istituzioni;
- accogliere volontarie e volontari internazionali e nazionali in programmi di servizio civile, scambi, collaborazioni;
- promuovere e partecipare a manifestazioni, convegni, seminari e attività attinenti le finalità associative;
- promuovere e progettare attività formative sulle tematiche attinenti le finalità associative, rivolte a soci, scuole, enti pubblici, associazioni ecc.;
- realizzare materiali di pubblicistica, e audiovisivi per la promozione pubblica;
- realizzare attività di raccolta fondi e contributi, ivi compresa la candidatura e la gestione di progetti su bandi locali, regionali, nazionali ed europei;
- promuovere e sostenere attività di ricerca, indagini, analisi dei fenomeni sociali e culturali contemporanei, in collaborazione con centri ricerca, università, ogni altra istituzione pubblica e privata coerente con le finalità dell'associazione;

Cee

RTS

- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni operazione contrattuale o atto necessari o utili alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali;
- promuovere e tutelare i diritti umani, civili, sociali e politici (ex art. 5, comma 1, lettera w).

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività e iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti da definirsi con apposito Decreto.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

Art. 4 - Soci

Il numero degli aderenti è illimitato ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci persone fisiche, che ne condividano scopi e finalità e si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi di essa riconoscendosi e accettando il presente Statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Art. 5 - Criteri di ammissione dei soci

Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, im-



A.p.s. No.Vi.Art
 (arti per la non violenza)
 Via Andreini, 59
 47121 Forlì (FC)
 c.f. 9203830040

peginandosi ad attenersi al presente Statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci, né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di "Socio onorario", che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 (trenta) giorni, può proporre appello all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.

Art. 6 - Diritti dei soci

I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell'Associazione. Ogni socio, purché iscritto nel libro soci da almeno 2 mesi, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Nel caso di soci minorenni, essi esercitano il diritto di voto attivo, mentre solo al compimento della maggiore età acquisiscono il diritto di essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, a una carica elettiva dell'Associazione.



I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Art. 7 - Doveri dei soci

I soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.

La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 8 – Perdita della qualifica di soci e sanzioni

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione, o per causa di morte.

Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione, o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.

In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo scritto;



A.p.s. No.Vi.Art.
(arti per la non violenza)
Via Andreotti, 59
47121 Forlì (FC)
c.f. 92038300403

- inefficacia temporanea e sospensione dell'iscrizione per un periodo di tempo determinato non superiore a un anno;
- inefficacia dell'iscrizione ed esclusione dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 (dieci) giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 (dieci) giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere all'Assemblea dell'Associazione. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 6 (sei) mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

I soci receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.



A.p.s. No.Vi.Art.
(arti per la non violenza)
Via Andrelini, 59
47121 Forlì (FC)
c.f. 92038300403

Art. 9 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 11, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Art. 10 - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in

manca, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 11 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- altre entrate compatibili con le attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

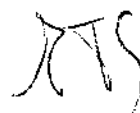
Art. 12 - Scritture contabili e bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione. L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori a Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.



A.p.s. No.Vi.Art
(arti per la non violenza)
Via Andreini, 59
47121 Forlì (FC)
c.f. 9203830040

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 13 - Utili o avanzi di gestione e Fondi di riserva

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 14 - Organi dell'associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario, ove nominato, con funzioni di Tesoriere.



A.p.s. No.Vi.Art.
(arti per la non violenza)
Via Andrelini, 59
47121 Forlì (FC)
c.f. 92038300403

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata, nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 15 - Assemblea dei soci

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. E' il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono. E' convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola col il pagamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, da altro membro dell'organo direttivo scelto dai presenti.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissa-

to per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche dello Statuto, è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

La deliberazione è assunta in prima convocazione con il voto favorevole della metà più uno dei soci, mentre in seconda convocazione è assunta con il voto favorevole dei due/terzi dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venga raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 (quindici) gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno tre/quarti dei soci aventi diritto.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno 2 mesi e in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino a un massimo di altri 3 soci.

È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.

La convocazione è effettuata dal Presidente con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax) almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art. 16 - I compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;



A.p.s. No.Vi.Art.
(atti per la non violenza)
Via Andreini, 59
47121 Forlì (FC)
c.f. 92038300403



- approva il bilancio di esercizio;
- approva gli eventuali regolamenti interni;
- effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci, nei casi in cui non venga eletto il Collegio dei Proibiviri;
- delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti.

Art. 17 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 e un massimo di 5 eletti fra i soci.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 18 - Elezione del Consiglio direttivo

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea. L'Assemblea dei Soci chiamata a eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida - a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti - per la votazione segreta, e scrutinare i voti espressi.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 (quindici) giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Riunioni del Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, email o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

Art. 20 - Compiti del Consiglio direttivo

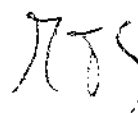
Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri:

- il Presidente;
- uno o più Vicepresidenti (se più Vicepresidenti, uno deve essere Vicario del Presidente);
- il Segretario
- il Tesoriere
- i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;



- formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificare l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. esperibili dall'Associazione;
- deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

Art. 21 - Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

E' eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica per tre anni.

Ha i seguenti compiti e poteri:

- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- convocare l'Assemblea dei Soci;
- sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.



A.p.s. No.Vi.Art.
 (arti per la non violenza)
 Via Andrelini, 59
 47121 Forlì (FC)
 c.f. 92038300403

aa

RTS

In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 22 - Segretario (se nominato)

Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo. Inoltre:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del libro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro le scadenze dovute;
- se ha funzioni di Tesoriere, provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti; provvede inoltre alla riscossione delle entrate, e al pagamento delle spese in conformità con le decisioni del Comitato direttivo; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

Art. 23- Clausola compromissoria

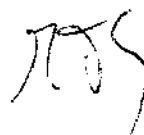
Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Forlì.

Art. 24 Modifiche dello Statuto

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole dei due/terzi (se risultasse un decimale questo viene considerato all'unità intera superiore) dei soci presenti.

Art. 25 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 15. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i Soci, che curino la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estinguano le obbliga-



zioni in essere, e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 10.

Art. 26 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto e in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art. 27 - Norme transitorie

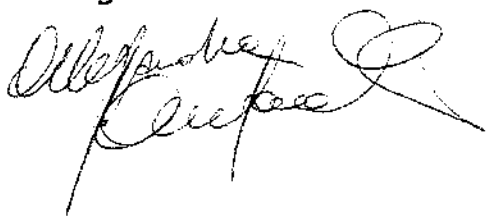
Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Resta inteso che: (a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore; (b) le clausole del presente Statuto incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

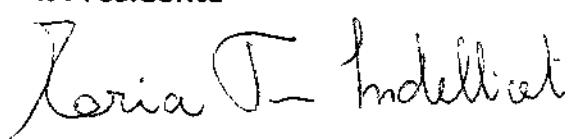
Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione No.Vi.Art Aps di Forlì.

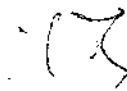
Il Segretario



Il Presidente



A.p.s. No.Vi.Art.
(arti per la non violenza)
Via Andrelini, 59
47121 Forlì (FC)
c.f. 92038300403



Forlì, 8 maggio 2019

Veronica Tomici
Alessandra Antonelli
Massimo Vitali

Lidia Pizzani

Cinzia Nanni

Andrea Vitali

Miki Viti

Raffaello Barbieri

(in rappresentanza
anche del sig. Gianni Brasini)

Dorina Xhafferri

MARIA TERESA INDELLICATI

(in rappres. MARIA NATALI,
CLAUDIO GIANNELLI, RAFFAELLA
MAIOLANI)

VERONICA TOMIDEI
ALESSANDRA ANTONELLI

MASSIMO VITALI

LIDIA PIZZANI

CINZIA NANNI

ANDREA VITALI

Michele Di Domenico

RAFFAELLO BARBIERI

Dorina Xhafferri

MARIA TERESA INDELLICATI



A.p.s. No.Vi.Art.
(arti per la non violenza,
Via Andreini, 59
47121 Forlì (FC)
c.f. 92038300403